

ID. 882542

Pratica: 2020/05 01/000018

Lugo, 08/09/2020

SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1146

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO AL TAR EMILIA - ROMAGNA CON ISTANZA CAUTELARE PROPOSTO DALLA DITTA MIRA SRLS AVVERSO DINIEGO ESPRESSO DA AREA ECONOMIA E TERRITORIO DELL'UNIONE ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO. INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5E2E1C28F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;
- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI

LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- che paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

“Il Servizio Legale dell'Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell'affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all'Unione. (...)”

La Giunta dell'Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell'Ente nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione di avviare la procedura per l'individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio.”;

Considerato:

- che è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sezione di Bologna (n. 465/2020 REG. RIC), notificato tramite servizio postale in data 04/07/2020 al Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di Bagnacavallo (acquisito al protocollo del Comune di Bagnacavallo al n. 8333 del 04/07/2020) promosso dalla ditta “MIRA S.R.L.S.” in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per ottenere l'annullamento, previa sospensione ai fini del riesame dei seguenti atti:

“- del provvedimento del Responsabile Delegato dell'Area Economia e Territorio della Unione dei Comuni della Bassa Romagna, prot. n° 68421 del 13.11.2019, pratica SUE n. 115/2019/APU, notificato in data 24.04.2020, con il quale viene espresso parere sfavorevole alla richiesta di autorizzazione all'installazione di n. 4 cartelli lungo la via Albergane, Strada Provinciale n. 253 ex Strada Statale San Vitale, nel Comune di Bagnacavallo inoltrata dalla ditta Mira S.r.l.s.;

- del preavviso di diniego ex art. 10 bis, L. 241/1990, Prot. n° 68421 del 13.11.2019, datato 04.02.2020, emesso dal Responsabile Delegato dell'Area Economia e Territorio della Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Doc. N° 2);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o correlato ancorché sconosciuto alla ricorrente.”

Dato atto che il ricorrente chiede, con vittoria di spese:

- in via cautelare, di sospendere gli atti impugnati;

- nel merito, dichiararne l'illegittimità, annullarsi gli atti impugnati, con vittoria di compenso di lite oltre oneri di legge e consequenziali, nonché il rimborso del contributo unificato corrisposto.

- che con delibera n. 118 del 27 agosto 2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di resistere al ricorso proposto al T.A.R. Emilia Romagna dalla ditta MIRA SRLS contro il Comune di Bagnacavallo per ottenere l'annullamento, previa sospensione, degli atti sopra menzionati, dando mandato al Presidente

dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di costituirsi, congiuntamente al Sindaco pro tempore del Comune di Bagnacavallo, come parte resistente, nel giudizio predetto;

- che tramite la precitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva del Comune di Bagnacavallo;

- che con delibera n. 91 del 1 settembre 2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Bagnacavallo autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge e, sempre con la stessa delibera dava atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà interamente carico delle spese derivanti dalla costituzione in giudizio nell'ambito del giudizio derivante dal ricorso in oggetto;

- che con delibera n. 120 del 3 settembre 2020 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha rettificato la delibera di G.U. n. 118 del 27/08/2020 in merito alla ripartizione dei costi, prevedendo che l'Unione si farà integralmente carico delle spese derivanti dalla costituzione in giudizio nell'ambito del ricorso in questione;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nella seguente ipotesi consentita dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del

servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- la predetta giurisprudenza in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

- nel caso specifico ricorre estrema urgenza considerato che ai sensi dell'art. 55 comma 5 d.lgs. n. c.p.a. è previsto il termine di 20 giorni per la fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza cautelare avanti al TAR Emilia Romagna a decorrere dall'ultima notificazione del ricorso;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

- si è reso pertanto indispensabile attivare, nel rispetto del criterio di rotazione, la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico, mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Atteso che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 70 del 18/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2020/2021;

- con delibera di Consiglio Unione n. 72 in data 18/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, modificato con successivi atti deliberativi;

- con delibera di Giunta Unione n. 194 in data 19/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi atti deliberativi;

- con delibera di Giunta Unione n. 89 del 18/06/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2020 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

- con delibera di Consiglio Unione n. 23 del 29/07/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la “Variazione di assestamento generale (art. 175 – commi 2 e 8 del d.lgs 18/08/2000 n. 267) e verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio 2020/2022 (art. 193 del d.lgs 18/8/2000 n. 267)”;

- con delibera di Giunta Unione n. 106 del 30/07/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la “Modifica alle assegnazioni del piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 175 - comma 5 bis d. lgs n. 267/2000) a seguito delle variazioni di bilancio approvate con delibera di c.u. n. 23 del 29 luglio 2020”;

Vista la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n° 160 - G.U. 30/12/2019);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che

- considerata l'estrema urgenza, al fine di individuare il professionista cui affidare l'incarico di che trattasi, il Servizio Legale, al ricevimento della notifica del ricorso, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Tommaso Bonetti del Foro di Bologna, del quale ha preventivamente

esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata l'esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;

- in data 31/08/2020 è pervenuta l'offerta del professionista interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo 45288 corredato della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;

Accertato sulla base dell'esame svolto che

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo, nonché alle problematiche derivanti dall'applicazione della normativa in materia urbanistica da parte degli enti locali;

- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Legale dell'Unione), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto legale Avv. Tommaso Bonetti, del Foro di Bologna, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 in conformità con gli indirizzi espressi dalle Linee guida ANAC e dalla giurisprudenza contabile, in quanto ricorre una situazione di urgenza tale da legittimare l'affidamento dell'incarico in via diretta, stante il termine di 20 giorni per la discussione dell'istanza cautelare avanti al TAR in sede collegiale, decorrente dalla notificazione del ricorso alla Amministrazione resistente avvenuta in data 04/07/2020;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi all' Avvocato Tommaso Bonetti del Foro di Bologna, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 5.709,60 comprensivo di IVA e CPA, per l'attività difensiva dell'Unione dei Comuni la Bassa Romagna e del Comune di Bagnacavallo, relativa al giudizio cautelare nonché al successivo giudizio di merito di primo grado conseguente al ricorso proposto dalla ditta MIRA SRLS avanti al T.A.R. Emilia Romagna, al fine di provvedere a tutelare al meglio gli interessi pubblici e le ragioni di entrambi gli enti;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Tommaso Bonetti per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € 5.709,60;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Dato atto che:

la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio;

i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

è stato acquisito lo SMART CIG N. Z5E2E1C28F ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa e in esecuzione delle delibere di Giunta Unione n. 118 del 27/08/2020 e n. 120 del 03/09/2020, alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, congiuntamente alla costituzione del Comune di Bagnacavallo, come parte resistente, nel giudizio promosso avanti al T.A.R. Emilia Romagna dalla ditta MIRA SRLS per ottenere l'annullamento, previa sospensiva degli atti amministrativi menzionati in premessa;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Tommaso Bonetti, con Studio Legale in Bologna, Galleria Cavour n. 6, C.F. BNTTMS79B10A9440 – P. I. 03821301201 conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per l'eventuale successivo grado del giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 5.709,60 (comprensiva di onorari € 4.500,00 CPA 4% € 180,00 IVA 22% € 1.029,60) al Bilancio 2020/2022 - annualità 2020 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.U. n. 118 del 27/08/2020 e n. 120 del 03/09/2020 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR E.R. N. 465/2020 REG. RIC. - CIG:Z5E2E1C28F	BONETTI TOMMASO,,GALLE RIA CAVOUR, 6,40100,BOLOGNA, BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT53L053870240000 0001868826	2020/1687/ 1	€ 5.709,60	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 1687/2020 di € 6.000,00 assunta sul bilancio 2020/2022 – annualità 2020 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 118 e n. 120 del 03/09/2020 portandola da € 6.000,00 a € 5.709,60, come dettagliatamente indicato nella sottoindicata tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAgg:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RICORSO AL TAR EMILIA - ROMAGNA CON ISTANZA CAUTEL		2020/1687	€ -290,40	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa; a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;

sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi

disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *Avv. Tommaso Bonetti*
- codice fiscale: *BNTTMS79B10A9440*
- oggetto incarico: *incarico legale*
- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*
- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
- importo compenso: *€ 5.709,60*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott. Stefano Bucchi

